

ORDINANZA PER IL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Il Sindaco

VISTO l'articolo 198 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO l'articolo 181 del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i. in cui si stabilisce che "ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero...";

VISTO l'articolo 192 D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive che

"l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati " (comma 1)

" è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee" (comma 2);

VISTI gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che regolamenta il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;

CONSIDERATO che il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo delle raccolte differenziate posti dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale rispondono ai fini di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e di tutela igienico-sanitaria;

ATTESO che il Comune di Gerenzago in collaborazione con l'Unione dei Comuni del Basso Pavese, presso il quale il servizio è conferito, ha avviato da tempo una campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti indicando, in modo dettagliato, le tipologie e le modalità di conferimento dei rifiuti:

- “porta a porta” per rifiuto indifferenziato, verde, carta, plastica;
- negli appositi contenitori distribuiti sul territorio per vetro, lattine di alluminio, farmaci scaduti;
- a domicilio, previa prenotazione, per i rifiuti ingombranti,
- nella piazzola ecologiche per rifiuti ingombranti non rientranti nelle tipologie sopra richiamate;

CONSIDERATO che l'abbandono di rifiuti anche in prossimità delle campane del vetro, oltre a rappresentare un problema estetico e ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini;

ATTESO che per il raggiungimento degli obiettivi previsti è da ritenersi obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti su tutto il territorio comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'articolo 50 del D Lgs. 267/2000 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco;
RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito;

ORDINA

è fatto obbligo a tutte le utenze domestiche e non domestiche di conferire in regime di raccolta differenziata i rifiuti solidi urbani ed assimilati al regime pubblico di raccolta, che il Comune, attraverso il gestore incaricato avvia a recupero, con le seguenti modalità :

- **non riciclabile/indifferenziato - sacco trasparente** da esporre o la mattina presto del Lunedì e del Giovedì o la sera prima. Non verranno ritirati sacchi neri.
- **sacco trasparente per la plastica** - da esporre o la mattina presto del Venerdì o la sera prima
- **contenitori in cartone o ceste di plastica a rendere** per la carta - da esporre la mattina presto del Giovedì o la sera prima. La carta messa nei sacchi di plastica non verrà raccolta.
- **Ceste a rendere o fascine per verde e piccoli rametti** nel periodo marzo – novembre – da esporre la mattina presto del lunedì o la sera prima. Non verranno ritirati rami o erba in sacchi di plastica.
- **lattine e vetro** - nelle campane verdi dislocate sul territorio comunale
- **pile esauste** – negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale
- **Rifiuti ingombranti non rientranti nelle tipologie sopraelencate** - conferire gli stessi presso la piazzola ecologica sorvegliata nel rispetto degli orari: martedì 15 - 17 e sabato 10 - 12.
- **La rimozione delle deiezioni di animali dal suolo pubblico (strade, piazze, marciapiedi) mediante apposito sacchetto e paletta.**

DISPONE

che le violazioni sullo scorretto conferimento dei rifiuti comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

AVVERTE

Che è vietato, nell'intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata.

Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 255 e 256 D.lg. 152/2006: da un minimo di Euro 105,00 ad un massimo di Euro 620,00.

Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 155,00.

Se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti

che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee la sanzione sarà: l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da Euro 2.600.00 a Euro 26.000.00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da Euro 2.600,00 a Euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

RACCOMANDA

L'utilizzo del composte (concesso in uso gratuito da Comune) per smaltire la parte umida del rifiuto.

La pratica sarà incentivata con uno sconto sulla TARSU.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia e all'Azienda Sanitaria, la vigilanza sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente Ordinanza e sul rispetto del D.Lgs 152/2006 in tema di abbandono di rifiuti.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio del Comune, sito internet del Comune, messaggio s.m.s..

Copia del presente atto può essere richiesta presso gli Uffici Comunali.

INFORMA

che, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

DISPONE

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune

La comunicazione, per quanto di competenza, ai seguenti enti: Corpo Forestale dello Stato di Pavia, ASL di Pavia, Provincia di Pavia, Unione dei Comuni del Basso Pavese, ARPA di Pavia, Prefettura di Pavia

Dal municipio di Gerenzago, 27 gennaio 2010

Il Sindaco

Alessandro Perversi